COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno
****

ORDINANZA DEL SINDACO N. 60 DEL 06/07/2021

OGGETTO: PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA': SOMMINISTRAZIONE E VENDITA BEVANDE, ORARI ATTIVITA' COMMERCIALI E ULTERIORI DETERMINAZIONI

IL SINDACO

Premesso che:

- con la riapertura degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi, disposta con provvedimento governativo, si sono verificate violazioni delle misure di prevenzione da Covid-19 emanate a livello nazionale e regionale, sia per quanto riguarda il rispetto del distanziamento interpersonale, sia in merito all'uso dei dispositivi di protezione individuale;
- proprio in questo periodo dell'anno – a stagione turistica in corso e vicina al suo culmine – si registra un sensibile aumento del numero dei frequentatori dei locali pubblici, degli esercizi commerciali e delle aree comunque aperte al pubblico, particolarmente in orario serale e notturno;
- il consumo di bevande contenute in recipienti di vetro o in lattine è suscettibile di divenire un effettivo pericolo, posto che tali contenitori, se abbandonati sulla pubblica via o in qualsiasi altra accessibile al pubblico, sono potenzialmente in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, a chi, per qualunque motivo, dovesse venirvi in contatto, in specie se rotti e/o ivi dispersi;
- l'utilizzo di generatori di corrente elettrica da parte degli esercenti attività di commercio su aree pubbliche di generi alimentari in forma itinerante nelle immediate prossimità delle abitazioni del centro storico delle frazioni comunali reca indubbio disturbo alla quiete pubblica e contrasta con il diritto alla salute e al benessere della popolazione;
- tale condotta può rappresentare, per incuria e/o scarsa attenzione civica, un serio pericolo per l'incolumità pubblica;

Dato atto che sia necessario intervenire con misure atte a scoraggiare la formazione di aggregazioni notturne di persone, in considerazione dell'esigenza di tutelare la salute pubblica, certamente esposta ad un maggior pericolo per effetto dell'inosservanza delle prescrizioni relative al distanziamento sociale e del mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;

Ritenuto di dover adottare, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico sopra richiamate, un provvedimento che disponga:

- il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità quali bottiglie di vetro e lattine;
- il divieto di utilizzare bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico;
- la salvaguardia della popolazione dall'esposizione al rumore;
- la regolamentazione degli orari di chiusura delle attività commerciali, comprese quelle esercitate su area pubblica in forma itinerante;

Considerato pertanto indifferibile e urgente provvedere, al fine di evitare il manifestarsi dei sopradescritti fenomeni, a disporre il divieto dell'uso di bottiglie e bicchieri di vetro, nonché di lattine, su tutto il territorio comunale in occasione delle prossime serate estive nonché a regolamentare gli orari di chiusura delle attività commerciali;

Visti:

- l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 125, che attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- la L. n. 689/1981;

ORDINA

con decorrenza **dalla data di pubblicazione e fino al 31 agosto 2021**, con orario **dalle ore 24.00 alle ore 07.00** di ciascun giorno:

1. *il divieto di utilizzo da parte di chiunque di bottiglie o bicchieri di vetro, nonché lattine per il consumo di bevande sulle aree pubbliche o aperte al pubblico;*
2. *l'obbligo, per gli esercenti che somministrino bevande in bottiglie di vetro o lattine, ovvero che per la natura del proprio pubblico esercizio utilizzino bicchieri o contenitori di vetro nell'ambito della propria attività, di vigilare affinché tali contenitori non siano portati al di fuori del locale o delle eventuali pertinenze in qualsivoglia occasione;*
3. *il divieto di abbandono sulla pubblica via, al di fuori dei contenitori previsti per la loro raccolta differenziata, di bottiglie o bicchieri di vetro, lattine od oggetti che per loro natura possono frantumarsi, così creando potenziale pericolo per la pubblica incolumità;*
4. *il divieto assoluto di vendita per asporto di bevande poste in contenitori di vetro, metallo o comunque altro materiale rigido dalle ore 24:00 alle ore 7:00 di ciascun giorno;*
5. *il divieto di utilizzo di apparecchiature per la produzione di corrente elettrica, quali gruppi elettronici o similari, dalle ore 24:00 alle ore 7:00 di ciascun giorno;*

STABILISCE

altresì, **dalle ore 2.00 alle ore 06.30**, la chiusura delle seguenti attività commerciali del territorio comunale:

- il commercio al dettaglio in sede fissa, effettuato anche mediante distributori automatici
- la somministrazione di alimenti e bevande
- la vendita della stampa quotidiana e periodica
- l'esercizio del commercio su area pubblica, compreso quello in forma itinerante.

DISPONE

1. che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Campo nell'Elba fino al 31 agosto 2021, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, e che venga data la massima diffusione dei contenuti della stessa attraverso gli organi di informazione;
2. che il presente atto venga trasmesso per gli aspetti di specifica competenza e doverosa conoscenza a:

- *al Sig. Prefetto della Provincia di Livorno;*
- *alla Vice Prefettura di Portoferraio;*
- *al Commissariato di Polizia di Stato di Portoferraio;*

- *al Comando Compagnia dei Carabinieri di Portoferraio;*
- *al Comando Stazione Carabinieri di Campo nell'Elba;*
- *alla Regione Carabinieri Forestali – Stazione di Portoferraio;*
- *al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Portoferraio;*
- *alla Capitaneria di Porto di Portoferraio;*
- *all'Ufficio di Polizia Municipale.*

INVITA

ad attenersi scrupolosamente a tutte le misure atte a prevenire o ridurre il rischio di contagio da Covid-19 e a garantire la pubblica incolumità;

INFORMA

che l'inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza comporterà ai sensi dell'art. 7 Bis D.Lgs. 267/2000, così come integrato dal D.L. 31 marzo 2003 n.50 (convertito in L. 20 Maggio 2003 n.116) l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, fatta salva l'applicazione dell'art.650 del Codice Penale;

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 3 co. 4 della L. 7 Agosto 1990, n. 241, avverso al presente provvedimento è ammesso:

- ricorso avanti al Prefetto di Livorno, entro 30 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione/pubblicazione ai sensi della L. 6 dicembre 1971 n.1034, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni dalla stessa data è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)